



COMUNE DI TORREANO
Provincia di Udine

Via Principale n. 16
33040 Torreano (UD)

Tel. 0432.712028, 0432.712045
Fax. 0432.712345

Cod. Fisc. 80003790302
P. I.V.A. 00523870301

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 8 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA – IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE
AUTONOMA ANNO 2024

L'anno 2024 , il giorno 04 del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pascolini Francesco	Sindaco	Presente
Lesà Giuliano	Vice Sindaco	Presente
Iacuzzi Sebastiano	Consigliere	Presente
Macorig Miriam	Consigliere	Presente
Cudicio Federica	Consigliere	Presente
Piccaro Elisa	Consigliere	Presente
Turati Filippo	Consigliere	Presente
Clavora Simone	Consigliere	Presente
Rieppi Monica	Consigliere	Presente
Cantarutti Monica	Consigliere	Presente
Sabbadini Roberto	Consigliere	Assente
Bassetti Valter	Consigliere	Assente
Drosghig Oriana	Consigliere	Presente

E' presente l'Assessore Esterno Cudicio Alessandra.

Assiste il Segretario dott. Gambino Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Pascolini Francesco nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 17/2022):

- Abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- Pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Rilevato altresì che sono assimilate all'abitazione principale:

- 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RICORDATO che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 prevede che:

- 1) per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 174/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- 3) Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6) Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7) Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 8) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RICORDATO che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

DATO ATTO che l'art. 15 della legge regionale 17/2022 attribuisce ai Comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RICORDATO che nel Comune di Torreano i terreni agricoli e quelli non coltivati sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area classificata come totalmente montana (come confermato dall'art. 1, comma 758, lett. C, della L. n. 160 del 2019);

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 per mille;
- 3) fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, c. 7 L.R. 17/2022): aliquota pari al 7,6 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,1 per mille;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille;

DETRAZIONI:

200,00 euro per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso, per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

VISTI:

- il D.Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 42 del D.Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e accertata la competenza;

PRESO ATTO che la verbalizzazione del presente argomento è riportata nella registrazione elettromagnetica che - ai sensi del 6° comma dell'art. 47 del vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata per l'eventuale ascolto;

Il Sindaco pone ai voti l'argomento;

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: N. 11
Favorevoli: N. 9
Contrari: N. 0
Astenuti: N. 2 (Cantarutti Monica e Drosghig Oriana);
pertanto, in esito alla suddetta votazione

DELIBERA

A) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

B) Di confermare anche per l'anno **2024** le seguenti aliquote dell'imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA):

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 per mille;
- 3) fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, c. 7 L.R. 17/2022): aliquota pari al 7,6 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,1 per mille;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille;

C) di confermare che nel Comune di Torreano i terreni agricoli e quelli non coltivati sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in area classificata come totalmente montana;

D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il **1° gennaio 2024**;

E) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 legge n. 17/2022, a partire dall'anno 2023 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;

F) di precisare che il possesso dei requisiti di cui alla lettera E) va comunicato entro l'anno di competenza all'ufficio tributi mediante apposita autocertificazione;

G) di dare atto che, ai sensi dell'art. 749 della legge 160/2019 è prevista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nel gruppo catastale A/1–A/8–A/9 di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

H) di precisare che, come previsto dalla L.R. n. 17/2022 art. 4 comma b) sono altresì considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

I) di precisare che ai sensi del art.8 della L.R. 17/2022 la base imponibile è ridotta del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
- b) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato;
- c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

L) di precisare che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER) non aventi le caratteristiche di “alloggi sociali” sono imponibili ai fini dell’ILIA sulla base dell’aliquota ordinaria, con applicazione della detrazione;

M) di precisare che gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1988 art. 2 comma 3, godono della riduzione del 25% dell’imposta dovuta, applicando l’aliquota base;

N) di rinviare per quanto NON disciplinato dal presente atto alle norme contenute nell’apposito Regolamento;

O) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Successivamente, stante l’opportunità di addivenire all’efficacia del presente atto nel più breve tempo possibile, il Consiglio Comunale con la seguente votazione, espressa nei modi di legge, ottenendo il seguente risultato:

Presenti:	N. 11
Favorevoli:	N. 9
Contrari:	N. 0
Astenuti:	N. 2 (Cantarutti Monica e Drosghig Oriana);

DELIBERA

- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da NICOLETTA KRATTER in data 27 febbraio 2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da NICOLETTA KRATTER in data 27 febbraio 2024.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to dott. Pascolini Francesco

Il Segretario
F.to dott. Gambino Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 06/03/2024 al 21/03/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Torreano, li 06/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fosca De Faccio

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 06/03/2024

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Fosca De Faccio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 06/03/2024

Il Responsabile del Procedimento
Fosca De Faccio